



Avv. Vittorio Bortoluzzi
NOTAIO

Repertorio n. **208142**

Raccolta n. **35135**

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciannove del mese di marzo

(19 marzo 2024)

alle ore diciassette e trenta minuti, nel mio studio in Ancona, Corso Garibaldi n. 78.

Avanti a me Avv. VITTORIO BORTOLUZZI, Notaio residente in ANCONA ed iscritto presso il Collegio Notarile di ANCONA, è comparso il signor:

- Santini Paolo, nato a Senigallia (AN) il 21 agosto 1960, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "LABOR SERVICE S.R.L.", con sede in Ancona, attualmente in Via Dell'Industria n. 17, capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila/00) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese delle Marche: 02147650424.

Detto comparso, della cui identità personale sono io Notaio certo, dichiara che in questo luogo, giorno ed ora si è riunita l'assemblea della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. *Modifica Statuto;*

2. *Varie ed eventuali;*

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma di legge e di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor Santini Paolo, il quale invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le deliberazioni che l'assemblea andrà ad adottare.

Al che aderisco io Notaio.

Il Presidente dà preliminarmente atto di quanto segue:

- che la presente assemblea è stata convocata a norma di legge e di statuto;

- che la prima convocazione, fissata per il giorno 18 marzo 2024 alle ore 19.00, è andata deserta;

- che oggi, giorno fissato per la seconda convocazione, sono presenti e/o rappresentati, per delega regolarmente acquisita agli atti sociali (come attesta il Presidente), i seguenti soci:

= Unione Sindacale Regionale delle Marche, titolare di una quota di nominali Euro 70.507,74 (settantamilaquattrocentosette/74), in persona del legale rappresentante signor Ferracuti Marco;

= FNP CISL MARCHE, titolare di una quota di nominali Euro 14.417,77 (quattordicimilaquattrocentodiciassette/77), in persona del legale rappresentante signor Giangiacomi Silvano;

= FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E DEI SERVIZI (CISL

**REGISTRATO A
ANCONA**

il 20 marzo 2024
al n. 1987 serie 1T
Euro 356,00

**Depositato al Registro
delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. delle Marche**

il 25 marzo 2024
al n. 42586-2024 di
Protocollo

FUNZIONE), titolare di una quota di nominali euro 7.536,76 (settemilacinquecentotrentasei/76), in persona del legale rappresentante signor Talevi Luca;

= FILCA CISL REGIONALE MARCHE, titolare di una quota di nominali euro 1.192,54 (millecentonovantadue/54), in persona del legale rappresentante signor Passaretti Tonino;

= CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE CISL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, titolare di una quota di nominali euro 174,65 (centosettantaquattro/65), rappresentato per delega dal signor Ferracuti Marco;

mentre risultano assenti i seguenti soci:

= FIBA CISL MARCHE, titolare di una quota di nominali euro 2.822,95 (duemilaottocentoventidue/95);

= FISACSCAT CISL MARCHE, titolare di una quota di nominali euro 1.411,48 (millequattrocentoundici/48);

= CISL SCUOLA E FORMAZIONE MARCHE, titolare di una quota di nominali euro 1.902,45 (millenovecentodue/45);

= FIM CISL REGIONALE DELLE MARCHE, titolare di una quota di nominali euro 33,66 (trentatré/66);

- che è presente l'intero consiglio di amministrazione nelle persone del medesimo comparente, Presidente, nonché dei signori Recanatini Riccardo e Tassi Luca, consiglieri;

- che è presente il Revisore Unico, d.ssa Guerci Paola;

- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita e può validamente deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno, illustra all'assemblea le motivazioni che rendono necessario ed opportuno eliminare dallo statuto sociale l'art. 16.2 bis, che prevede che l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione debbano essere individuati tra i componenti del Consiglio Generale della Cisl Marche.

Esaurita la discussione, l'assemblea con il voto favorevole ed unanime del capitale presente

DELIBERA

di eliminare dallo statuto sociale l'art. 16.2 bis, che prevede che l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione debbano essere individuati tra i componenti del Consiglio Generale della Cisl Marche.

Il Presidente mi consegna il nuovo testo dello Statuto sociale, che allego al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciassette e quaranta minuti.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio, e da me letto al comparente che, a mia domanda, lo dichiara conforme a quanto deliberato dall'assemblea.

Occupa due fogli per numero cinque pagine e viene sottoscritto alle ore diciassette e quarantacinque minuti (17 e 45).

F.TI: SANTINI PAOLO

F.TI: VITTORIO BORTOLUZZI segue sigillo



Avv. Vittorio Bortoluzzi
NOTAIO

Allegato A) all'atto del 19.03.2024, Repertorio n.208142/35135-

"LABOR SERVICE S.R.L."

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

NORME GENERALI

TITOLO I-

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1) Denominazione.

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "LABOR SERVICE S.R.L."

Art. 2) Sede.

2.1 La società ha sede in Comune di ANCONA, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

2.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (quali, ad esempio, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso da quello indicato al primo comma del presente articolo.

Art. 3) Oggetto.

3.1 La società ha per oggetto:

- la promozione e gestione di servizi di assistenza in materia contabile, assicurativa, creditizia, finanziaria,

legale e fiscale;_____

- l'attività di servizi telematici, multimediali e servizi generali in ambito informatico rivolti alle imprese ed alle persone;_____

- la fornitura di consulenza informatica ad imprese e privati;_____

- la formazione di aggiornamento di personale tecnico in ambienti tecnologicamente avanzati;_____

- l'elaborazione dati;_____

- la commercializzare al dettaglio di attrezzature e mobili d'ufficio, elaboratori elettronici ed accessori; _____

- l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari e convegni, nonché l'acquisto e la distribuzione di materiale didattico e di sussidi audiovisivi, rivolti alla qualificazione, all'addestramento professionale e all'approfondimento culturale;_____

- la promozione e gestione di ogni altro servizio diretto, in generale, al conseguimento di utilità e vantaggi per i lavoratori dipendenti ed i pensionati associati, nonché per le associazioni sindacali affiliate alla confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.);_____

- l'organizzazione e la gestione, anche in concessione, dell'attività di parcheggio e autorimessa, a raso e coperto, custodito e non custodito, per il ricovero di veicoli, autoveicoli, ciclomotori ed altri mezzi di locomozione. Il

tutto potrà essere gestito sia per la sosta breve, sia attraverso contratti di abbonamento la cui durata sarà di volta in volta stabilita tra le parti. Potrà essere previsto, in virtù della tipologia di abbonamento sottoscritto, un corrispettivo su base mensile, trimestrale, semestrale o annuale. Risultano compresi i servizi connessi direttamente e indirettamente al funzionamento e alla fruizione di tutte le strutture sopraindicate.

Dette attività potranno essere svolte oltre che nei confronti di aziende e privati anche a favore di enti pubblici o privati.

3.2 E' espressamente esclusa ogni attività riservata ai liberi professionisti, per le attività che dovessero richiedere particolari requisiti professionali la società si avvarrà di professionisti a ciò abilitati.

3.3. La società potrà, inoltre, compiere in misura non prevalente rispetto alle operazioni sopra citate, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria, locativa, ipotecaria, utile o necessaria per il conseguimento dello scopo sociale; potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in altre imprese o società od enti aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale ed in relazione e strumentalmente allo stesso, nel pieno rispetto della normativa vigente.

La società potrà, infine, contrarre mutui ipotecari e finanziamenti in genere, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale ed in relazione e strumentalmente allo stesso, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 385/1993 e di tutte le altre norme vigenti in materia.

Art. 4) Durata.

4.1 La società avrà durata fino al 31 dicembre 2050.

TITOLO II

CAPITALE - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO - TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

Art 5) Capitale sociale.

5.1 Il capitale sociale è pari ad Euro 100.000,00 (Euro centomila virgola zero zero)

Art. 6) Operazioni sul capitale sociale.

6 1 Il capitale sociale potrà essere aumentato soltanto mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro oppure mediante passaggio di riserve a capitale.

6.2 Ove la deliberazione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti consente che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi, i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste non optate.

Ai fini dell'esercizio del diritto di sottoscrizione, la

comunicazione della relativa offerta si intende effettuata

per i soci presenti alla deliberazione di aumento a seguito

dell'adozione della deliberazione medesima.-----

6.3 L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti può

essere attuato, salvo per il caso di cui all'articolo 2482

ter del codice civile, anche mediante offerta di quote di

nuova emissione a terzi; in tale ipotesi spetta ai soci che

non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a

norma dell'articolo 2473 del codice civile.-----

6.4 Nel caso di perdite del capitale sociale non è necessario

che la copia della relazione sulla situazione patrimoniale

della società di cui all'articolo 2482 bis secondo comma del

codice civile e delle eventuali relative osservazioni, venga

depositata nella sede della società prima dell'assemblea,

perché i soci possano prenderne visione, potendo la stessa

essere presentata ai soci per la prima volta direttamente in

assemblea ed esaurientemente illustrata nella stessa.-----

Art. 7) Apporti e finanziamenti dei soci.-----

7.1 La società potrà acquisire dai soci versamenti e

finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza

obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti,

con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta

di risparmio tra il pubblico.-----

Art. 8) Emissione di titoli di debito-----

8.1 La società può emettere titoli di debito nel rispetto

delle vigenti norme di legge in materia, con decisione dei

soci adottata con le maggioranze previste per le

modificazioni delle presenti Norme Generali.-----

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere

sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a

vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.-----

In caso di successiva circolazione, chi li trasferisce

risponde della solvenza della società nei confronti degli

acquirenti che non siano investitori professionali ovvero

soci della società.-----

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le

condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve

essere iscritta a cura degli amministratori presso il

registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo

consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la

società possa modificare tali condizioni e modalità.-----

8.2 La società può emettere titoli di debito per somma

complessivamente non eccedente il capitale sociale, la

riserva Legale e le riserve disponibili risultanti

dall'ultimo bilancio approvato.-----

Art. 9) Trasferimento della partecipazione sociale per atto

tra vivi.-----

9.1 Le partecipazioni sociali sono trasferibili per atto tra

vivi a titolo oneroso a norma di legge; tuttavia agli altri

soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto in caso

di trasferimento a titolo di compravendita._____

9.2 Ai fini dell'esercizio della prelazione il socio che intenda vendere, in tutto od in parte, la propria quota di partecipazione, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, delle generalità dell'acquirente, del prezzo, delle modalità di pagamento e degli altri patti e condizioni del trasferimento offerto, mediante biglietto raccomandato agli altri soci ed a ciascun amministratore; i soci, nei trenta giorni dal ricevimento (risultante dal timbro postale), potranno esercitare la prelazione alle medesime condizioni come sopra comunicate, sempre a mezzo di biglietto raccomandato inviato agli amministratori ed al socio alienante; la prelazione dovrà essere esercitata per l'intera partecipazione offerta._____

9.3 Trascorso detto termine senza che nessuno abbia esercitato il diritto di prelazione, il socio sarà libero di cedere a terzi la propria partecipazione ad un prezzo non inferiore a quello come sopra comunicato._____

9.4 Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota di partecipazione offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società._____

9.5 Il diritto di prelazione è escluso in caso di trasferimento a favore di altri soci, a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, in qualunque grado, nonché a

favore di società controllanti, controllate, collegate o comunque, appartenenti al medesimo gruppo di società socia.—

9.6 E' vietato il trasferimento della partecipazione per donazione o per ogni altro atto gratuito.—

Art. 10) Morte del socio.—

10.1 Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.—

10.2 In caso di comproprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste negli articoli 1105 e 1106 del codice civile.—

TITOLO III.—

RECESSO - ESCLUSIONE—

Art. 11) Recesso.—

11.1 Il socio può recedere dalla società in tutti i casi inderogabilmente previsti dalla legge.—

11.1 bis Ciascun socio ha diritto di recedere con un preavviso di almeno centottanta giorni.—

11.2 L'intenzione del socio di recedere dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione al Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso ovvero, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al

registro imprese, entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

11.3 Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

11.4 La partecipazione sociale dovrà essere liquidata al socio receduto in base alle norme di legge.

Art. 12) Esclusione.

12.1 Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

TITOLO IV

DECISIONI DEI SOCI

Art. 13) Materie rimesse alle decisioni dei soci.

13.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti Norme Generali.

13.2 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 14) Modalità di adozione delle decisioni dei soci.

14.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis del codice civile.

Art. 15) Assemblea dei soci

15.1 Il funzionamento dell'assemblea dei soci è regolato come

segue:_____

a) l'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale

purché in Italia;_____

b) l'assemblea è convocata da uno o più amministratori o da

tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale,

mediante:_____

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno

otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal

registro delle imprese oppure_____

- telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci,

almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al

numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificati

alla società. Sarà del pari considerata effettuata la

comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo

testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio

destinatario. Nello stesso avviso può essere fissata, per un

altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada

deserta;_____

c) in ogni caso sono valide le assemblee totalitarie nel

rispetto delle disposizioni di legge;_____

d) ogni socio in diritto di intervenire può farsi

rappresentare in assemblea soltanto da altro socio con delega

conferita ai sensi di legge e la relativa documentazione è

conservata dalla società;_____

e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni;—

f) l'assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di assenza o di impedimento di questi, da altra persona designata con il voto della maggioranza degli intervenuti;—

g) hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel Registro delle imprese.—

15.2 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile, con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.—

15.3 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.—

TITOLO V—

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA—

Art. 16) Nomina - Revoca - Durata.—

16.1 La società può essere amministrata, alternativamente, a

seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, da:_____

- un amministratore unico;_____

- un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre ad un massimo di sette, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci nell'atto di nomina._____

16.2 Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina e possono essere rieletti. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile._____

16.3 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo senza necessità di motivazione e senza alcun diritto, per gli amministratori, al risarcimento di eventuali danni, purché avvenga con un preavviso non inferiore a tre mesi._____

16.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dalla assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché

provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

16.5 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

16.6 All'Organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine mandato, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Art. 17) Poteri.

17.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o delle presenti Norme Generali sia riservato alla decisione dei soci.

17.2 Qualora la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione sono adottate dal consiglio stesso, in luogo dell'assemblea dei soci, le decisioni di fusione e di scissione nei casi e alle condizioni di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, richiamati in materia di scissione dall'articolo 2506 ter del codice civile, con deliberazione risultante da atto pubblico.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare un responsabile tecnico o direttore al quale all'atto della nomina verranno attribuiti i relativi poteri.—

Art. 18) Funzionamento del consiglio di amministrazione.——

18.1 Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente, se non già nominato dai soci; può eleggere un vice-presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.——

18.2 Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei consiglieri.——

18.3 L'avviso di convocazione deve essere inviato ai consiglieri a mezzo: ——

- lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore (e sindaco effettivo o revisore se nominati) almeno cinque giorni prima della adunanza oppure——

- telefax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore (e sindaco effettivo o revisore, se nominati) almeno cinque giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificati alla società.——

18.4 L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.——

18.5 Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad

un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax o messaggio di posta elettronica._____

18.6 La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti._____

18.7 Il consiglio è regolarmente costituito, anche in mancanza delle suddette formalità, quando siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci, se nominati.-

18.8 Il relativo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario che potrà essere anche estraneo al consiglio._____

18.9 Il consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più amministratori, determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge._____

Art. 19) Rappresentanza._____

19.1 La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta:_____

- all'amministratore unico;_____

- al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al vice-presidente;_____

- all'amministratore delegato, nei limiti della delega._____

19.2 L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti._____

TITOLO VI

CONTROLLI

Art. 20) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

20.1 La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, codice civile, un organo di controllo, che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti. —

20.2 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria. —

20.3 Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 c.c. —

20.4 La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale. —

20.5 Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro. —

20.6 Ove nominati si applicano al revisore o alla società di

revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni. _____

Art. 21) Controllo individuale del socio. _____

21.1 In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. _____

TITOLO VII _____

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO _____

Art. 22) Esercizio sociale. _____

22.1 L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. _____

Art. 23) Bilancio - Utili. _____

23.1 Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni sussistendo le condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile; in questo caso, peraltro, gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione. _____

23.2 Gli utili saranno ripartiti come segue: _____

a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, nei limiti di cui all'articolo 2430 del codice civile; _____

b) il 95% (novantacinque per cento) ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta, salvo diversa decisione dei soci nei limiti consentiti dalla legge.

TITOLO VIII

SCIoglimento LIQUIDAZIONE

Art. 24) Cause di scioglimento - Competenze dell'assemblea.

24.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge o per deliberazione dell'assemblea.

24.2 L'assemblea dei soci, in caso di scioglimento della società per qualsiasi motivo, con apposita deliberazione da adottarsi ai sensi di legge, nomina uno o più liquidatori, determina i loro poteri e stabilisce le norme ed i criteri per la liquidazione ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile.

TITOLO IX

CLAUSOLE DI COMPOSIZIONE DELLE LITI

Art. 25) Clausola conciliativa e compromissoria.

25.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i soci ovvero tra i soci o tra gli eredi del socio defunto e gli altri soci e/o la società, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e/o impugnazioni di delibere assembleari e/o decisioni dei soci, comprese quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio

del pubblico ministero, saranno deferite alla decisione di un unico Arbitro, nominato dal Comitato tecnico della Camera Arbitrale "Leone Levi" della Camera di Commercio di Ancona in conformità del suo Regolamento generale.

25.2 Il procedimento arbitrale si instaurerà e si svolgerà secondo il Regolamento di procedura della predetta Camera arbitrale di volta in volta vigente e l'Arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile (articoli 816 e seguenti) e delle disposizioni degli articoli 34, 35 e 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 numero 5; la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi del codice di procedura civile.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26) Domicilio dei soci.

26.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal Registro Imprese. I soci possono comunicare alla società un numero di fax, una casella di posta elettronica o di posta elettronica certificata, presso cui ricevere le comunicazioni da parte della società stessa.

Art. 27) Rinvio.

27.1 Per quanto non previsto nelle presenti Norme Generali valgono le norme di legge in materia di società a

responsabilità limitata. _____

F.TI: SANTINI PAOLO _____

F.TI: VITTORIO BORTOLUZZI _____

Io sottoscritto Avv.Vittorio Bortoluzzi, Notaio residente in Ancona, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ancona, certifico, ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art 68-ter L.N., che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Ancona, data della firma digitale.

F.to Vittorio Bortoluzzi